

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
(Art. 3 quinto comma, del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale)

TRA

CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS con sede legale in Civita Castellana, Loc. P  
fiscale 016777660563, rappresentato da Maria Cristina Bartolacci, nato a  
[REDACTED] C.F.: [REDACTED], residente in [REDACTED]  
d'ora in poi denominato "soggetto proponente"

E

Azienda Sanitaria L e P.I. 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona  
Di Giovanni, nata a [REDACTED] – Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale  
Rappresentante AS traordinario Dott. Egisto Bianconi con deliberazione CS  
n.1250/2023 per le funzioni specifiche di stipula Contratti e Convenzioni, sede legale dell'Azienda,  
in Viterbo, Via Enrico Fermi n. 15, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

Premesso

che il CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS è Autorizzato dalla Regione Lazio per il Corso di  
OPERATORE SOCIO SANITARIO di 1012 ore con determina n. G 01109 del 02/02/2024.

**Si conviene quanto segue:**  
**Articolo 1 – Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra "CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS "soggetto promotore" e ASL di Viterbo "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini formativi curriculari, a favore dei propri studenti.

**Articolo 2 - Durata**

La presente convenzione ha validità di anni 1 a decorrere dalla data di stipula, potrà essere rinnovata alla scadenza con la stessa modalità prevista per la stipula previo accordo tra le parti. È escluso il rinnovo tacito del presente atto. È ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

**Articolo 3 – Impegni del soggetto ospitante**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n° 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la sua struttura i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto proponente, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n° 196/97.

1. Accogliere per un massimo di 3 tirocinanti, presso le proprie strutture dell'Area Medica e Chirurgica, in qualità di tirocinanti, gli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) assicurando un fattivo affiancamento, finalizzato a:
  - a. Assicurare un'assistenza socio sanitaria al paziente
  - b. Curare l'igiene alla persona in ambiente domestico, sanitario e sociale;

- c. Tenere i rapporti con i familiari dei pazienti e con il personale della struttura convenzionata;
- 2. Realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
- 3. Compilare la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinante ed inviarla alla segreteria del Centro Studi Civita 2000 Sas in seguito della conclusione;
- 4. Segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi (INAIL e Compagnia privata presso cui il tirocinante è assicurato per la responsabilità civile verso terzi) ed al Centro Studi Civita 2000 Sas;
- 5. Tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal tutor e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso, da consegnare alla segreteria del Centro Studi Civita 2000 Sas;
- 6. Assicurare e garantire che il Soggetto Ospitante sia accreditata presso la Regione di appartenenza;
- 7. Lo svolgimento del tirocinio coincide con le sedi di servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

#### **Articolo 4 – Impegni del Soggetto Promotore**

Il soggetto Promotore si impegna a:

- 1. Assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso Compagnie di assicurazione privata
- 2. Designare un tutor, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio
- 3. Predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
- 4. Provvedere alla corretta ed inequivocabile identificazione dei tirocinanti mediante apposito tesserino di riconoscimento da apporre in maniere visibile sulla divisa per tutta la durata del tirocinio
- 5. Convocare il tirocinante presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio
- 6. Fornire all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda i nominativi dei tirocinanti da inserire con largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio
- 7. Fornire all'Azienda ospitante, copia del certificato d'idoneità al lavoro
- 8. Il soggetto promotore si impegna a fornire le divise, le calzature e il tesserino di riconoscimento agli allievi dei corsi.

#### **Articolo 5 – Caratteristiche del Rapporto**

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, della durata di 225 ore per n. tre (3) allievi, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto proponente
- 3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. Il nominativo del tirocinante
  - b. Il nominativo del tutor
  - c. Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
  - d. Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile
  - e. Il "soggetto promotore" si impegna a fornire le divise agli allievi dei corsi

4. Il soggetto promotore fornisce all’Ufficio Formazione e Tirocinio il progetto formativo per ogni studente con largo anticipo prima dell’inizio del tirocinio (almeno 30 gg), specificando l’Area (Medica, Chirurgia, ect)

## **Articolo 5 – Caratteristiche del Tirocinio Pratico**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- b. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- c. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## **Articolo 6 - Coperture Assicurative**

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l’iscrizione all’ INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall’ espletamento dell’attività di tirocinio.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

L’invio delle relative polizze assicurative all’ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all’inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti, ed in particolare, del codice di comportamento e Regolamento sulla sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale ([www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it)).

Ai fini del rapporto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art.2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.m.ii.), i tirocinanti sono equiparato ai lavoratori e pertanto il Centro Studi Tuscia 200 è tenuto a formarli così come recita l’art.37 co.14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All’arrivo dei tirocini, l’Università dovrà trasmettere all’Ufficio Tirocini dell’Azienda gli attesati relativi la formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l’ufficio Tirocini dell’ASL di Viterbo può procedere all’ avvio del tirocinio.

## **Articolo 7 - Trattamento dati**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l’espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l’attività oggetto del

presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

#### **Articolo 8 - Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza**

Per tutta la durata del rapporto, il Tirocinante, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito interne aziendale ([www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it))

#### **Articolo 9 - Spese**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo potrà essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/86 con spese a carico della parte richiedente la registrazione

#### **Articolo 10 - Foro competente**

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto.

....., li, \_\_\_\_\_

Firma del soggetto proponente  
Centro Studi Civita 2000 sas  
Dr.ssa Maria Cristina Bartolacci

Firma del soggetto ospitante  
Azienda Salute Locale di Viterbo  
Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Simona Di Giovanni